REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2102 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2020

che riconosce i controlli di conformità alle norme di commercializzazione per gli ortofrutticoli effettuati dal Regno Unito e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 91, lettera f),

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 ([2]) la Commissione, a richiesta di un paese terzo, può riconoscere i controlli di conformità alle norme di commercializzazione effettuati da tale paese prima dell'importazione nell'Unione.

(2) A seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione il 1º febbraio 2020 e in vista della fine del periodo di transizione previsto dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso") il 31 dicembre 2020, il Regno Unito ha trasmesso alla Commissione una richiesta di riconoscimento dei controlli di conformità a specifiche norme di commercializzazione effettuati dal Regno Unito prima dell'importazione nell'Unione. In particolare il Regno Unito si è impegnato a rispettare le prescrizioni stabilite per la commercializzazione degli ortofrutticoli dopo la fine del periodo di transizione e ha indicato l'autorità competente e gli organismi di controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

(3) La Commissione ritiene di poter concedere tale riconoscimento in quanto la normativa pertinente del Regno Unito applicabile al 1º gennaio 2021 agli ortofrutticoli manterrà norme di commercializzazione equivalenti a quelle applicabili nell'Unione.

(4) I controlli di conformità alle norme di commercializzazione per gli ortofrutticoli effettuati dal Regno Unito dovrebbero quindi essere riconosciuti. A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, il presente regolamento dovrebbe precisare l'autorità competente nel paese terzo sotto la cui responsabilità sono compiuti i controlli e gli organismi di controllo a cui è affidata l'esecuzione dei controlli appropriati. A seguito di tale riconoscimento il Regno Unito dovrebbe essere elencato nell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, ferma restando l'applicazione del diritto dell'Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo.

(5) Poiché il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 si applica nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, i controlli di conformità alle norme di commercializzazione effettuati dal Regno Unito devono essere intesi come riferiti unicamente alla Gran Bretagna.

(6) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).